



COMUNE DI ERBUSCO

PROVINCIA DI BRESCIA
(Ufficio del Sindaco)

ORDINANZA N. 115 DEL 14-12-2021

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DI RUMORI MOLESTI E INUTILI NONCHÉ DI COMPORTAMENTI POTENZIALMENTE LESIVI DELLA SICUREZZA URBANA: DIVIETO DI SPARO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, MORTARETTI ED ARTIFICI ESPLODENTI IN GENERE.

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che tra i giorni 24 Dicembre e 09 Gennaio è consuetudine il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere in aree pubbliche che richiamano segnalazioni alle forze di Polizia e richieste di intervento per rumori molesti in prossimità della abitazioni, scuole e esercizi commerciali;
- che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che serie conseguenze negative si possono determinare a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga ed a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento o investimento;
- che analogamente, sono esposti ai medesimi rischi anche le infrastrutture pubbliche e private;
- che lo stesso Codice penale, all'art. 703, dispone che chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.

TUTTO CIO' PREMESSO

RILEVATO che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";

VISTO l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO il D.L. 23/05/2008, n.92 convertito in legge 24/07/2008, n.125;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;

VISTO l'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689 così come modificato dall'art. 6 bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

AL FINE DI GARANTIRE L'INCOLUMITÀ E LA TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

ORDINA

che dalle ore 08:00 del giorno 24.12.2021 alle ore 24:00 del giorno 30.12.2021 e dalle ore 08.00 del 02.01.2022 alle ore 24.00 del 09.01.2022 sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere anche se di libera vendita;

DISPONE

chiunque violi la suddetta disposizione sarà perseguito, in base all'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro **50,00** (cinquanta) ad euro **500,00** (cinquecento) e sarà altresì disposto il sequestro immediato dei petardi e similari al fine della confisca e della successiva distruzione.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

MODALITA' DI RICORSO

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutte le Forze di Polizia presenti nel territorio cittadino sono incaricate di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando a termini di Legge eventuali inadempienze.

Copia della presente sarà trasmessa agli organi di Polizia presenti sul territorio cittadino e all'U.T.G. Prefettura di Brescia.

Erbusco, 14-12-2021



IL SINDACO
ILARIO CAVALLERI